



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep. n. 16/2018

Atti n. 0176645/9.3/2018/213

Oggetto: Approvazione degli schemi di Accordi attuativi tra il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni di Opera, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale, all'incremento della biodiversità, mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano definiti nello Studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma "Polo dei distretti produttivi" (deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 20 luglio 2018 alle ore 10.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Assente | 6. Festa Paolo |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) | 7. Lozza Paolo |
| 3. Branca Paolo | 8. Olivero Dario |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 9. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 5. Del Ben Daniele Assente | |

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale dottor Antonio Sebastiano Purcaro
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "*la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

VISTA la delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "*Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati*";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "*Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020*";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare gli allegati Schemi di Accordi attuativi tra il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni di Opera, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi, composti rispettivamente da n. 10 pagine, n. 7 pagine e da n. 7 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Oggetto: Approvazione degli schemi di Accordi attuativi tra il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni di Opera, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale, all'incremento della biodiversità, mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano definiti nello Studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma "Polo dei distretti produttivi" (deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA

A seguito dell'istanza, formulata da parte della Società Locate District S.r.l., il Comune di Locate Triulzi, con d.g.c. 01/02/2010, n. 9, ha promosso l'Accordo di Programma denominato "Polo dei distretti produttivi" per la realizzazione di una Grande Struttura di Vendita da insediare in corrispondenza delle aree dismesse ex SAIWA-SIVA, cui hanno aderito, con propri atti deliberativi, Regione Lombardia e l'allora Provincia di Milano.

L'intervento interessa un ambito territoriale di 305.689 mq. all'interno del quale è previsto l'inserimento della Grande Struttura di Vendita nonché opere di adeguamento viabilistico della S.P. 164 "Locate-San Giuliano Milanese", della ex S.S. 412 "della Val Tidone" nonché della viabilità comunale, in parte interessanti il territorio del Parco Agricolo Sud Milano. L'intero comparto comprende anche una vasta area, di 133.545 mq, inserita nel Parco Agricolo Sud Milano, non direttamente interessata da previsioni di edificazione e costituita da un ambito agricolo localizzato in prossimità del complesso di elevato valore paesistico del Santuario e della cascina di S. Maria della Fontana, caratterizzato anche dalla presenza del Fiume Lambro Meridionale che scorre lungo la parte occidentale.

Nel corso della definizione dell'Accordo di Programma, il Comune di Locate di Triulzi si è dotato del nuovo Piano di Governo del Territorio, adottato con d.c.c. 04/07/2011, n. 30, successivamente approvato con d.c.c. 15/12/2011, n. 56 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del 26/04/2012. Lo strumento urbanistico è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 86/1983, al parere di conformità al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, reso dal Consiglio Direttivo del Parco con deliberazione 23/11/2011, n. 39.

In sede di approvazione dell'Accordo di Programma, a seguito della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, con deliberazione 16/05/2012, n. 19, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Comune di Locate di Triulzi, l'allora Provincia di Milano e la Società Locate District, approvato con d.g.c. 11/06/2012, n. 54 e d.g.p. 5/6/2012, n. 195 con il quale i soggetti sottoscrittori si sono assunti impegni per assicurare le necessarie misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano, nonché per attuare gli interventi sull'assetto infrastrutturale volti all'adeguamento e miglioramento della viabilità sovracomunale.

Il progetto per la realizzazione del "Polo dei distretti produttivi" è stato assoggettato, inoltre, a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), conclusasi con l'emanazione del Decreto di compatibilità ambientale n. 2498 del 19/03/2013 da parte del Dirigente della competente Unità Organizzativa regionale, pubblicato sul B.U.R.L. n. 13, Serie ordinaria del 26/3/2013. Nell'ambito di tale procedimento il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente competente in materia ambientale direttamente interessato dall'intervento, ha espresso il proprio parere con deliberazioni n. 18, del 16/05/2012 e n. 38 del 22/10/2012.

Regione Lombardia, con d.g.r. 24/01/2014, n. 1253, l'allora Provincia di Milano, con d.g.p. 11/02/2014, n. 39, il Comune di Locate di Triulzi con d.g.c. 12/02/2014, n. 22, hanno approvato il testo definitivo dell'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e, contestualmente, anche il Parco Agricolo Sud Milano, con deliberazione del Consiglio Direttivo 12/02/2014, n. 2/2014, ha approvato il testo dell'Accordo di Programma "Polo dei distretti produttivi".

In data 17/02/2014 l'Accordo di Programma è stato formalmente sottoscritto dai rappresentanti del Comitato per l'Accordo di Programma e approvato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8 della l.r. 14/03/2003, n. 2, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04/03/2014, n. 1799, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 11 del 10/03/2014.

I principali impegni della Società Locate District S.r.l., del Comune di Locate di Triulzi e dell'allora Provincia di Milano in qualità di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano sono stati assunti con la sottoscrizione del

richiamato Protocollo d'Intesa e confermati nel testo dell'Accordo di Programma approvato. Di seguito si richiamano, sinteticamente, gli impegni assunti che riguardano il Parco Agricolo Sud Milano:

- l'elaborazione, da parte dell'allora Provincia di Milano, in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, di uno Studio di fattibilità, finalizzato ad inquadrare gli interventi di mitigazione, compensazione ambientale e valorizzazione da realizzarsi nei territori del Parco;
- il finanziamento, da parte della Società Locate District S.r.l., di interventi di mitigazione dell'insediamento commerciale e di compensazione ambientale nei territori del Parco Agricolo Sud Milano, per un ammontare complessivo di Euro 1.000.000,00=, di cui il 40% è stato già corrisposto all'allora Provincia di Milano nel novembre 2014 e i rimanenti Euro 600.000,00= verranno corrisposti, da parte dell'operatore alla Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, secondo gli indirizzi contenuti nello Studio di fattibilità sopra richiamato. Il finanziamento degli impegni è assicurato mediante il deposito di un'apposita fidejussione, per l'importo di Euro 600.000,00=, a garanzia della realizzazione delle opere compensative;
- la cessione, da parte del Comune di Locate di Triulzi, al Parco Agricolo Sud Milano, dell'area, avente una superficie di circa 133.000 mq, localizzata in prossimità del complesso di elevato valore paesistico del Santuario e della cascina di S. Maria della Fontana, ricompresa nel Parco Agricolo Sud Milano.

Lo Studio di fattibilità, redatto dagli uffici del Parco Agricolo Sud Milano, è stato approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione 31/05/2016, n. 12/2016 e individua le opere ambientali compensative nell'ottica di ristabilire l'equilibrio ecologico dell'area interessata dagli impatti ambientali generati dalla struttura commerciale nel frattempo realizzata, seppur in parte, e aperta al pubblico, definendo quale ambito territoriale in cui realizzare gli interventi di valorizzazione, quello dei Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele.

L'ambito è caratterizzato dalla presenza del Fiume Lambro meridionale che si colloca in posizione baricentrica e ricomprende sia le aree dei terrazzi fluviali del corso d'acqua naturale – che, per la sua complessità ecosistemica, costituisce uno dei principali corridoi ecologici fluviali del Parco Agricolo Sud Milano – sia i territori agricoli costituiti da aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio.

Successivamente il Parco Agricolo Sud Milano ha stipulato una Convenzione con l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), fondata sul perseguimento di obiettivi comuni ai due Enti connessi alla valorizzazione del territorio rurale mediante interventi di qualificazione forestale e ambientale e di incremento della biodiversità. La Convenzione, finalizzata ad impostare le attività di collaborazione, per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione del territorio rurale, del valore complessivo massimo di 1.000.000,00= Euro, è stata approvata dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con propria deliberazione n. 52 del 18/12/2017 e formalmente sottoscritta in data 15/03/2018.

Parallelamente, al fine di dare attuazione agli interventi compensativi e di valorizzazione, il Parco Agricolo Sud Milano ha attivato, con i Comuni di Opera, Locate di Triulzi e Pieve Emanuele, il cui territorio è direttamente interessato dalle opere ambientali individuate dallo Studio di fattibilità, una collaborazione fondata sulla condivisione degli obiettivi istitutivi del Parco regionale, orientati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale e all'incremento della biodiversità.

Gli schemi di Accordi attuativi, allegati e parte integrante del presente provvedimento, sono finalizzati ad impostare le attività di collaborazione tra il Parco Agricolo Sud Milano e i comuni di Opera, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi, definendo le modalità attraverso le quali gli Enti collaborano per la realizzazione e il successivo mantenimento delle opere di compensazione ambientale e valorizzazione del territorio rurale ricadenti nelle aree di proprietà e in locazione alle Amministrazioni comunali, così come individuate nelle Schede allegati agli Accordi stessi.

*In relazione alle finalità del Parco regionale Agricolo Sud Milano in termini di tutela, salvaguardia, recupero paesistico e ambientale, equilibrio ecologico, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, fruizione culturale e ricreativa del territorio, nonché rispetto ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, si propone di **approvare** gli allegati schemi di Accordi attuativi tra il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni di Opera, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi, finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale, all'incremento della biodiversità, mediante*

la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano definiti nello Studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma "Polo dei distretti produttivi".

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

data 18/07/2018

Referenti istruttoria:

Firmato: Dott.ssa Chiara Ferrari

Firmato: Arch. Francesca Valentina Gobbato

**Firmato: Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud
Milano
Dott. Emilio De Vita**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Vista la legge 07/08/1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 22/01/2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*” e s.m.i.;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 “*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 “*Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano*” ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*”, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 “*Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)*”;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- la legge 07/04/2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 18/7/2018, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 7, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge;

Il Consigliere Festa non partecipa al voto.

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di **approvare** gli allegati schemi di Accordi attuativi tra il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni di Opera, Pieve Emanuele e Locate di Triulzi, parte integrante del presente provvedimento, finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale, all'incremento della biodiversità, mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale da realizzarsi nel Parco Agricolo Sud Milano definiti nello Studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma "*Polo dei distretti produttivi*";
- 3) di richiedere al Comune di Locate di Triulzi, così come indicato nello specifico accordo attuativo, l'impegno a rinnovare il contratto di locazione in essere con il Comune di Milano, proprietario dell'area del "*Laghetto della Decima*", per ulteriori 30 anni a decorrere dalla realizzazione delle opere ambientali, acquisendo, al contempo, l'assenso sottoscritto all'attuazione degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione;
- 4) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 6) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 33/2013;
- 7) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 7, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

Il Consigliere Festa non partecipa al voto.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

Firmato:
IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/07/2018

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

FIRMATO:
IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/7/2018

VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

Firmato:
IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18 / 7 /2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato il Presidente del Parco agricolo Sud Milano
Michela Palestra

Firmato il Segretario Generale della
Città Metropolitana di Milano
Antonio Sebastiano Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 23.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato il Segretario Generale della
Città Metropolitana di Milano
Antonio Sebastiano Purcaro

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, 23.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato il Segretario Generale della
Città Metropolitana di Milano
Antonio Sebastiano Purcaro

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano, li _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECOLOGICO, LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE, L'INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA REALIZZARSI NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO DEFINITI NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ' DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI".

TRA

Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via Vivaio, 1 – Milano – P.IVA 08911820960, in questo Atto rappresentato da, domiciliato per la carica presso il predetto Ente;

E

Comune di Opera, C.F. 80104310158, in questo Atto rappresentato da, domiciliato per la carica presso il predetto Comune, con sede in Opera, via Dante, 12

di seguito anche congiuntamente "*le Parti*"

PREMESSO CHE

l'art. 157, comma 1 della L.R. n. 16 del 2007 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 24 del 1990 istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, indica le finalità del Parco: la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani, l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali e la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini;

lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2 dispone: "*La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

la Regione Lombardia, con L.R. n. 3 del 2002, sostituita dalla L.R. n. 31 del 2008, ha istituito l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) che, ai sensi dello Statuto approvato con D.G.R. IX/1459 del 30/03/2011, svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agro-alimentare, agro-forestale e del territorio rurale, a favore di altri enti pubblici nonché attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del territorio rurale. Il tema della qualificazione forestale e ambientale e la sua gestione e valorizzazione, costituisce per ERSAF un ambito di attività, di ricerca, sperimentazione e sviluppo di azioni innovative;

Il Comune di Opera, in quanto comune interessato dai territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano, concorre anch'esso, per quanto di sua competenza, alla valorizzazione e qualificazione del proprio territorio, sostenendo e condividendo gli obiettivi istitutivi del Parco regionale, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale e all'incremento della biodiversità;

VISTO CHE

La L.R. n. 86 del 1983 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* prevede, all’art. 4, comma 2, che i boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette siano difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:

- sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;

- sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell’ingegneria naturalistica.

CONSIDERATO CHE

l’Accordo di Programma *“Polo dei Distretti produttivi”*, sottoscritto in data 17/02/2014 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1799 del 04/03/2014, prevede l’inserimento di una grande struttura di vendita in Comune di Locate di Triulzi, in parte attuata e aperta al pubblico, oltre che la realizzazione di interventi di compensazione e di qualificazione paesistica e ambientale, del valore complessivo di 1.000.000,00 €, di cui 400.000,00 € risultano già introitati dalla Città metropolitana di Milano e i rimanenti 600.000,00 € verranno corrisposti, da parte dell’operatore, allo stesso Ente, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco dei progetti esecutivi secondo gli indirizzi contenuti nello Studio di fattibilità;

Lo Studio di fattibilità, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 12/2016 del 31/05/2016, individua le opere ambientali compensative nell’ottica di ristabilire l’equilibrio ecologico dell’area interessata dagli impatti ambientali generati dalla struttura commerciale, definendo quale ambito territoriale in cui realizzare gli interventi di valorizzazione, quello dei comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele;

In data 15/03/2018 il Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore Città metropolitana di Milano ed ERSAF hanno stipulato una Convenzione finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell’equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l’incremento della biodiversità, mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale;

L’ambito dell’intervento è caratterizzato dalla presenza del fiume Lambro meridionale che si colloca in posizione baricentrica e ricomprende sia le aree dei terrazzi fluviali del corso d’acqua naturale – che, per la sua complessità ecosistemica, costituisce uno dei principali corridoi ecologici fluviali del Parco Agricolo Sud Milano – sia i territori agricoli costituiti da aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici in cui l’attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio;

Per quanto sopra esposto l’attuazione del presente Accordo costituisce per i firmatari:

- un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui realizzazione le Parti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e responsabilità;

- l’esercizio di una funzione pubblica comune relativa alla valorizzazione del territorio rurale, quale opportunità e modello di sviluppo di riqualificazione ambientale e paesaggistica, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione delle politiche regionali, metropolitane e comunali;

- gli interventi da realizzarsi ricadono all’interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano nelle aree identificate alle Schede allegate al presente Accordo;

Pertanto le Parti riconoscono la necessità di instaurare una collaborazione finalizzata all'attuazione degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione del territorio rurale del Parco Agricolo Sud Milano, volti anche alla costruzione della rete ecologica di pianura, così come definiti nello Studio di fattibilità, di cui all'Accordo di Programma *"Polo dei distretti produttivi"*. Le indicazioni contenute nello Studio di fattibilità, sopra richiamato, hanno carattere orientativo e dovranno essere sviluppate in progetti esecutivi che saranno redatti congiuntamente dai tecnici del Parco Agricolo Sud Milano e di ERSAF;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. ---- del --/--/2018 del Comune di Opera di approvazione dei contenuti dello Schema del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 "Valore delle premesse e degli allegati"

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 "Oggetto e Finalità"

Il presente Accordo definisce le modalità attraverso le quali le Parti collaborano al fine della realizzazione delle opere di compensazione ambientale ricadenti nel Comune di Opera, nelle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale, di cui allo Studio di fattibilità, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 12/2016 del 31/05/2016 e al relativo documento di aggiornamento (Atti n. 0295310\7.4\2014\46), esito delle verifiche tecniche effettuate con i comuni interessati;

La sottoscrizione del presente Accordo attuativo costituisce approvazione degli specifici interventi previsti nelle aree di cui alle Schede allegate;

ARTICOLO 3 "Obblighi in capo ai soggetti sottoscrittori"

Il **Parco Agricolo Sud Milano** con la firma del presente Accordo:

- avvia l'attuazione degli interventi di compensazione ambientale, in collaborazione con ERSAF così come stabilito nella Convenzione richiamata in premessa, previa approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio Direttivo del Parco, sostenendo gli oneri di realizzazione delle opere ambientali nonché le relative manutenzioni per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla conclusione dei lavori;
- attesta la conformità degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- si impegna a predisporre, ove necessario, gli atti per l'aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale;

Il **Comune di Opera**, con la firma del presente Accordo:

- dichiara che le aree oggetto di intervento non sono interessate da altri finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere previste;
- attesta la conformità urbanistica degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione al Piano di Governo del Territorio;
- garantisce l'aggiornamento dello strumento urbanistico comunale in funzione degli interventi realizzati, anche in merito alla loro relazione con la Rete Ecologica di cui al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigenti;

Il **Comune di Opera**, in quanto proprietario delle aree interessate dagli interventi di compensazione ambientale, per quanto di propria specifica competenza, con la firma del presente Accordo:

- attesta la disponibilità delle aree oggetto di intervento, così come da Schede allegate, per tutto il periodo di impegno previsto dal presente Accordo, pari a 30 anni per nuove unità boscate e nuclei arboreo arbustivi; 20 anni per siepi, nuovi filari e alberi isolati, riqualificazione fontanili e corsi d'acqua; 15 anni per prati fioriti. È vietata la trasformazione e/o la modifica dello stato dei luoghi, così come riconsegnati alle proprietà dopo il periodo di manutenzione di 5 anni;

- attesta di aver acquisito dagli affittuari e/o conduttori dei fondi, ove presenti, l'assenso sottoscritto alla realizzazione degli interventi di compensazione ambientale, garantendo il libero accesso alle aree di cui alle Schede allegate;
- garantisce, al termine dei lavori di manutenzione quinquennale post-collaudato degli impianti arboreo-arbustivi, con riconsegna da parte di ERSAF delle aree di proprietà, la presa in carico e la gestione, per il periodo di mantenimento indicato al precedente capoverso delle opere e delle aree;

In caso di compromissione degli interventi dovuta a non ottemperanza agli impegni e ai vincoli suddetti e fatti salvi i danni da calamità naturali, si applicano, per il mancato recupero ecologico, le norme vigenti in materia nonché i criteri e le modalità di risarcimento/compensazione ambientale analoghi a quelli previsti per la trasformazione dei boschi, utilizzando un parametro di compensazione 1:2, così come determinato dalla Città Metropolitana di Milano nel Piano di Indirizzo Forestale;

Il Comune di Opera si impegna sin da ora a mettere a disposizione le aree libere da vincoli e con la pronta cantierabilità, per la realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma indicato nei progetti esecutivi.

Il presente Accordo, fatta salva la dichiarata messa a disposizione delle aree di intervento da parte dei conduttori agricoli, non comporta specifici obblighi riguardanti il rinnovo dei contratti di affitto agraria in essere.

ARTICOLO 4 “Impegni particolari”

Le Parti concorderanno modalità e tempi di comunicazione ed informazione relativamente alle attività in corso ed eventuali eventi o iniziative pubbliche.

ARTICOLO 5 “Norme finali”

Il presente Accordo ha durata fino alla conclusione di tutte le attività previste;


La definizione di eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo è deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano;

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente Atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali delle Parti Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate;

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore Città Metropolitana di Milano

Comune di Opera

SCHEMA 1a		<i>“Sentiero poderale Fontanile Roggiola”</i>	
COMUNE DI OPERA			
Opere di connessione ecologica			
Interventi:			
E) Valorizzazione paesaggistica di aree agricole;			
F) Connessione ecologica e ciclo-pedonale;			
Azioni:			
- Realizzazione di filari e siepi in corrispondenza del bordo campo e lungo i sentieri poderali;			
- Adeguamento e completamento della rete dei percorsi rurali di connessione delle aree naturalistiche esistenti e previste			
Riferimenti catastali			
COMUNE	FOGLIO	MAPPALI	PROPRIETA'
Opera	8	410 – 411 – 413 – 373	Comune di Opera
			

Scheda 1a - Foto aerea



Scheda 1a - Documentazione fotografica:



SCHEMA 1b

“Margine urbano Roggia della Guardia”

COMUNE DI OPERA

Impianto di nuove formazioni vegetali

Interventi:

B) Ricomposizione del margine urbano

Azioni:

- Realizzazione di fasce boscate

Riferimenti catastali

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	PROPRIETA'
Opera	3	83 (parte) – 84 (parte) – 50	Comune di Opera



Scheda 1b - Foto aerea



Scheda 1b - Documentazione fotografica:



Allegato 2

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECOLOGICO, LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE, L'INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA REALIZZARSI NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO DEFINITI NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ' DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI".

TRA

Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via Vivaio, 1 – Milano – P.IVA 08911820960, in questo Atto rappresentato da, domiciliato per la carica presso il predetto Ente;

E

Comune di Pieve Emanuele, C.F. 80104290152, in questo Atto rappresentato da, domiciliato per la carica presso il predetto Comune, con sede in Pieve Emanuele, via Viquarterio, 1

di seguito anche congiuntamente "*le Parti*"

PREMESSO CHE

l'art. 157, comma 1 della L.R. n. 16 del 2007 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 24 del 1990 istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, indica le finalità del Parco: la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani, l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali e la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini;

lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2 dispone: "*La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

la Regione Lombardia, con L.R. n. 3 del 2002, sostituita dalla L.R. n. 31 del 2008, ha istituito l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) che, ai sensi dello Statuto approvato con D.G.R. IX/1459 del 30/03/2011, svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agro-alimentare, agro-forestale e del territorio rurale, a favore di altri enti pubblici nonché attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del territorio rurale. Il tema della qualificazione forestale e ambientale e la sua gestione e valorizzazione, costituisce per ERSAF un ambito di attività, di ricerca, sperimentazione e sviluppo di azioni innovative;

Il Comune di Pieve Emanuele, in quanto interessato dai territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano, concorre anch'esso, per quanto di sua competenza, alla valorizzazione e qualificazione del proprio territorio, sostenendo e condividendo gli obiettivi istitutivi del Parco regionale, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale e all'incremento della biodiversità;

VISTO CHE

La L.R. n. 86 del 1983 "*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*" prevede, all'art. 4, comma 2, che i boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e semi-

naturale delle aree protette siano difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:

- sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
- sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica.

CONSIDERATO CHE

L'Accordo di Programma "*Polo dei Distretti produttivi*", sottoscritto in data 17/02/2014 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1799 del 04/03/2014, prevede l'inserimento di una grande struttura di vendita in Comune di Locate di Triulzi, in parte attuata e aperta al pubblico, oltre che la realizzazione di interventi di compensazione e di qualificazione paesistica e ambientale, del valore complessivo di 1.000.000,00 €, di cui 400.000,00 € risultano già introitati dalla Città metropolitana di Milano e i rimanenti 600.000,00 € verranno corrisposti, da parte dell'operatore, allo stesso Ente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco dei progetti esecutivi secondo gli indirizzi contenuti nello Studio di fattibilità;

Lo Studio di fattibilità, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 12/2016 del 31/05/2016, individua le opere ambientali compensative nell'ottica di ristabilire l'equilibrio ecologico dell'area interessata dagli impatti ambientali generati dalla struttura commerciale, definendo quale ambito territoriale in cui realizzare gli interventi di valorizzazione, quello dei comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele;

In data 15/03/2018 il Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore Città metropolitana di Milano ed ERSAF hanno stipulato una Convenzione finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità, mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale;

L'ambito dell'intervento è caratterizzato dalla presenza del fiume Lambro meridionale che si colloca in posizione baricentrica e ricomprende sia le aree dei terrazzi fluviali del corso d'acqua naturale – che, per la sua complessità ecosistemica, costituisce uno dei principali corridoi ecologici fluviali del Parco Agricolo Sud Milano – sia i territori agricoli costituiti da aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio;

Per quanto sopra esposto l'attuazione del presente Accordo costituisce per i firmatari:

- un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui realizzazione le Parti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e responsabilità;
- l'esercizio di una funzione pubblica comune relativa alla valorizzazione del territorio rurale, quale opportunità e modello di sviluppo di riqualificazione ambientale e paesaggistica, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione delle politiche regionali, metropolitane e comunali;
- gli interventi da realizzarsi ricadono all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano nelle aree identificate alle Schede allegate al presente Accordo;

Pertanto le Parti riconoscono la necessità di instaurare una collaborazione finalizzata all'attuazione degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione del territorio rurale del Parco Agricolo Sud Milano, volti anche alla costruzione della rete ecologica di pianura, così come definiti nello Studio di fattibilità, di cui all'Accordo di Programma "*Polo dei distretti produttivi*". Le indicazioni contenute nello Studio di fattibilità, sopra richiamato, hanno carattere orientativo e dovranno essere sviluppate in progetti esecutivi che saranno redatti congiuntamente dai tecnici del Parco Agricolo Sud Milano e di ERSAF;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. ---- del --/--/2018 del Comune di Pieve Emanuele di approvazione dei contenuti dello Schema del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1 “Valore delle premesse e degli allegati”**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 “Oggetto e Finalità”

Il presente Accordo definisce le modalità attraverso le quali le Parti collaborano al fine della realizzazione delle opere di compensazione ambientale ricadenti nel Comune di Pieve Emanuele, nelle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale, di cui allo Studio di fattibilità, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 12/2016 del 31/05/2016 e al relativo documento di aggiornamento (Atti n. 0295310\7.4\2014\46), esito delle verifiche tecniche effettuate con i comuni interessati;

La sottoscrizione del presente Accordo attuativo costituisce approvazione degli specifici interventi previsti nelle aree di cui alle Schede allegate;

ARTICOLO 3 “Obblighi in capo ai soggetti sottoscrittori”

Il Parco Agricolo Sud Milano con la firma del presente Accordo:

- avvia l'attuazione degli interventi di compensazione ambientale, in collaborazione con ERSAF così come stabilito nella Convenzione richiamata in premessa, previa approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio Direttivo del Parco, sostenendo gli oneri di realizzazione delle opere ambientali nonché le relative manutenzioni per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla conclusione dei lavori;
- attesta la conformità degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- si impegna a predisporre, ove necessario, gli atti per l'aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale;

Il Comune di Pieve Emanuele, con la firma del presente Accordo:

- dichiara che le aree oggetto di intervento non sono interessate da altri finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere previste;
- attesta la conformità urbanistica degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione al Piano di Governo del Territorio;
- garantisce l'aggiornamento dello strumento urbanistico comunale in funzione degli interventi realizzati, anche in merito alla loro relazione con la Rete Ecologica di cui al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigenti;

Il Comune di Pieve Emanuele, in quanto proprietario delle aree interessate dagli interventi di compensazione ambientale, per quanto di propria specifica competenza, con la firma del presente Accordo:

- attesta la disponibilità delle aree oggetto di intervento, così come da Schede allegate, per tutto il periodo di impegno previsto dal presente Accordo, pari a 30 anni per nuove unità boscate e nuclei arboreo arbustivi; 20 anni per siepi, nuovi filari e alberi isolati, riqualificazione fontanili e corsi d'acqua; 15 anni per prati fioriti. È vietata la trasformazione e/o la modifica dello stato dei luoghi, così come riconsegnati alle proprietà dopo il periodo di manutenzione di 5 anni;
- attesta di aver acquisito dagli affittuari e/o conduttori dei fondi, ove presenti, l'assenso sottoscritto alla realizzazione degli interventi di compensazione ambientale, garantendo il libero accesso alle aree di cui alle Schede allegate;
- garantisce, al termine dei lavori di manutenzione quinquennale post-collaudato degli impianti arboreo-arbustivi, con riconsegna da parte di ERSAF delle aree di proprietà, la presa in carico e la gestione, per il periodo di mantenimento indicato al precedente capoverso delle opere e delle aree;

In caso di compromissione degli interventi dovuta a non ottemperanza agli impegni e ai vincoli suddetti e fatti salvi i danni da calamità naturali, si applicano, per il mancato recupero ecologico, le norme vigenti in materia ambientale nonché i criteri e le modalità di risarcimento/compensazione ambientale analoghi a quelli previsti

per la trasformazione dei boschi, utilizzando un parametro di compensazione 1:2, così come determinato dalla Città Metropolitana di Milano nel Piano di Indirizzo Forestale;

Il Comune di Pieve Emanuele si impegna sin da ora a mettere a disposizione le aree libere da vincoli e con la pronta cantierabilità, per la realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma indicato nei progetti esecutivi.

Il presente Accordo, fatta salva la dichiarata messa a disposizione delle aree di intervento da parte dei conduttori agricoli, non comporta specifici obblighi riguardanti il rinnovo dei contratti di affittanza agraria in essere.

ARTICOLO 4 “Impegni particolari”

Le Parti concorderanno modalità e tempi di comunicazione ed informazione relativamente alle attività in corso ed eventuali eventi o iniziative pubbliche.

ARTICOLO 5 “Norme finali”

Il presente Accordo ha durata fino alla conclusione di tutte le attività previste;

La definizione di eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo è deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano;

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente Atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali delle Parti Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate;

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore Città Metropolitana di Milano

Comune di Pieve Emanuele

SCHEDA 2a

"Margine urbano"

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Impianto di nuove formazioni vegetali

Interventi:

A) Forestazione di nuove aree e/o incremento della naturalità di un contesto già qualificato

B) Ricomposizione del margine urbano

Azioni:

- Realizzazione di boschi (planiziale)

- Realizzazione di fasce boscate

Riferimenti catastali

COMUNE	FOGLIO	MAPPALI	PROPRIETA'
Pieve Emanuele	9	7 – 617 (parte) – 613	Comune di Pieve Emanuele



Scheda 2a - Foto aerea dell'ambito d'intervento



Scheda 2a - Documentazione fotografica:



Allegato 3

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECOLOGICO, LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE, L'INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA REALIZZARSI NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO DEFINITI NELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ' DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA "POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI".

TRA

Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via Vivaio, 1 – Milano – P.IVA 08911820960, in questo Atto rappresentato da, domiciliato per la carica presso il predetto Ente;

E

Comune di Locate di Triulzi, C.F. 80101630152, in questo Atto rappresentato da, domiciliato per la carica presso il predetto Comune, con sede in Locate di Triulzi, via Roma, 9

di seguito anche congiuntamente "*le Parti*"

PREMESSO CHE

l'art. 157, comma 1 della L.R. n. 16 del 2007 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 24 del 1990 istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano, indica le finalità del Parco: la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani, l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali e la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini;

lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2 dispone: "*La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

la Regione Lombardia, con L.R. n. 3 del 2002, sostituita dalla L.R. n. 31 del 2008, ha istituito l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) che, ai sensi dello Statuto approvato con D.G.R. IX/1459 del 30/03/2011, svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agro-alimentare, agro-forestale e del territorio rurale, a favore di altri enti pubblici nonché attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del territorio rurale. Il tema della qualificazione forestale e ambientale e la sua gestione e valorizzazione, costituisce per ERSAF un ambito di attività, di ricerca, sperimentazione e sviluppo di azioni innovative;

Il Comune di Locate di Triulzi, in quanto interessato dai territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano, concorre anch'esso, per quanto di sua competenza, alla valorizzazione e qualificazione del proprio territorio, sostenendo e condividendo gli obiettivi istitutivi del Parco regionale, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio ecologico, alla valorizzazione del paesaggio rurale e all'incremento della biodiversità;

VISTO CHE

La L.R. n. 86 del 1983 "*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*" prevede, all'art. 4, comma 2, che i boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e semi-

naturale delle aree protette siano difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:

- sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
- sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica.

CONSIDERATO CHE

L'Accordo di Programma "*Polo dei Distretti produttivi*", sottoscritto in data 17/02/2014 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1799 del 04/03/2014, prevede l'inserimento di una grande struttura di vendita in Comune di Locate di Triulzi, in parte attuata e aperta al pubblico, oltre che la realizzazione di interventi di compensazione e di qualificazione paesistica e ambientale, del valore complessivo di 1.000.000,00 €, di cui 400.000,00 € risultano già introitati dalla Città metropolitana di Milano e i rimanenti 600.000,00 € verranno corrisposti, da parte dell'operatore, allo stesso Ente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco dei progetti esecutivi secondo gli indirizzi contenuti nello Studio di fattibilità;

Lo Studio di fattibilità, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 12/2016 del 31/05/2016, individua le opere ambientali compensative nell'ottica di ristabilire l'equilibrio ecologico dell'area interessata dagli impatti ambientali generati dalla struttura commerciale, definendo quale ambito territoriale in cui realizzare gli interventi di valorizzazione, quello dei comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve Emanuele;

In data 15/03/2018 il Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore Città metropolitana di Milano ed ERSAF hanno stipulato una Convenzione finalizzata alla collaborazione per il mantenimento dell'equilibrio ecologico, la valorizzazione del paesaggio rurale, l'incremento della biodiversità, mediante la realizzazione di interventi di compensazione ambientale;

L'ambito dell'intervento è caratterizzato dalla presenza del fiume Lambro meridionale che si colloca in posizione baricentrica e ricomprende sia le aree dei terrazzi fluviali del corso d'acqua naturale – che, per la sua complessità ecosistemica, costituisce uno dei principali corridoi ecologici fluviali del Parco Agricolo Sud Milano – sia i territori agricoli costituiti da aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio;

Per quanto sopra esposto l'attuazione del presente Accordo costituisce per i firmatari:

- un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui realizzazione le Parti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e responsabilità;
- l'esercizio di una funzione pubblica comune relativa alla valorizzazione del territorio rurale, quale opportunità e modello di sviluppo di riqualificazione ambientale e paesaggistica, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione delle politiche regionali, metropolitane e comunali;
- gli interventi da realizzarsi ricadono all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano nelle aree identificate alle Schede allegate al presente Accordo;

Pertanto le Parti riconoscono la necessità di instaurare una collaborazione finalizzata all'attuazione degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione del territorio rurale del Parco Agricolo Sud Milano, volti anche alla costruzione della rete ecologica di pianura, così come definiti nello Studio di fattibilità, di cui all'Accordo di Programma "*Polo dei distretti produttivi*". Le indicazioni contenute nello Studio di fattibilità, sopra richiamato, hanno carattere orientativo e dovranno essere sviluppate in progetti esecutivi che saranno redatti congiuntamente dai tecnici del Parco Agricolo Sud Milano e di ERSAF;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. ---- del --/--/2018 del Comune di Locate di Triulzi di approvazione dei contenuti dello Schema del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1 “Valore delle premesse e degli allegati”**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 “Oggetto e Finalità”

Il presente Accordo definisce le modalità attraverso le quali le Parti collaborano al fine della realizzazione delle opere di compensazione ambientale, di cui allo Studio di fattibilità, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 12/2016 del 31/05/2016 e al relativo documento di aggiornamento (Atti n. 0295310\7.4\2014\46), esito delle verifiche tecniche effettuate con i comuni interessati e ricadenti nel Comune di Pieve Emanuele, nell'area di proprietà dell'Amministrazione comunale di Milano data in locazione transitoria al Comune di Locate di Triulzi, in forza del Contratto P.G. n. 968195/2010, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Milano 1 il 12/01/2011, n. 80;

La sottoscrizione del presente Accordo attuativo costituisce approvazione degli specifici interventi previsti nell'area di cui alle Schede allegate;

ARTICOLO 3 “Obblighi in capo ai soggetti sottoscrittori”

Il Parco Agricolo Sud Milano con la firma del presente Accordo:

- avvia l'attuazione degli interventi di compensazione ambientale, in collaborazione con ERSAF così come stabilito nella Convenzione richiamata in premessa, previa approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio Direttivo del Parco, sostenendo gli oneri di realizzazione delle opere ambientali nonché le relative manutenzioni per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla conclusione dei lavori;
- attesta la conformità degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- si impegna a predisporre, ove necessario, gli atti per l'aggiornamento del Piano di Indirizzo Forestale;

Il Comune di Locate di Triulzi, con la firma del presente Accordo:

- si impegna a rinnovare il contratto di locazione in essere con il Comune di Milano, proprietario dell'area del “*Laghetto della Decima*”, per ulteriori 30 anni a decorrere dalla realizzazione delle opere ambientali, acquisendo, al contempo, l'assenso sottoscritto all'attuazione degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione;
- si impegna a verificare con la proprietà, che le aree oggetto di intervento non siano interessate da altri finanziamenti pubblici;
- verifica la conformità urbanistica degli interventi di compensazione ambientale e valorizzazione al Piano di Governo del Territorio del Comune di Pieve Emanuele in cui ricadono amministrativamente le aree;

Il Comune di Locate di Triulzi, in quanto locatario delle aree interessate dagli interventi di compensazione ambientale, per quanto di propria specifica competenza, con la firma del presente Accordo:

- attesta la disponibilità delle aree oggetto di intervento, così come da Schede allegate, per tutto il periodo di impegno previsto dal presente Accordo, pari a 30 anni per nuove unità boscate e nuclei arboreo arbustivi; 20 anni per siepi, nuovi filari e alberi isolati, riqualificazione fontanili e corsi d'acqua; 15 anni per prati fioriti. È vietata la trasformazione e/o la modifica dello stato dei luoghi, così come riconsegnati alla proprietà dopo il periodo di manutenzione di 5 anni;
- attesta di aver acquisito dai soggetti comodatari e/o conduttori dei fondi, ove presenti, l'assenso sottoscritto alla realizzazione degli interventi di compensazione ambientale, garantendo il libero accesso alle aree di cui alle Schede allegate;
- garantisce, al termine dei lavori di manutenzione quinquennale post-collaudato degli impianti arboreo-arbustivi, con riconsegna da parte di ERSAF delle aree di proprietà, la presa in carico e la gestione, per il periodo di mantenimento indicato al precedente capoverso delle opere e delle aree;

In caso di compromissione degli interventi dovuta a non ottemperanza agli impegni e ai vincoli suddetti e fatti salvi i danni da calamità naturali, si applicano, per il mancato recupero ecologico, le norme vigenti in materia

ambientale nonché i criteri e le modalità di risarcimento/compensazione ambientale analoghi a quelli previsti per la trasformazione dei boschi, utilizzando un parametro di compensazione 1:2, così come determinato dalla Città Metropolitana di Milano nel Piano di Indirizzo Forestale;

Il Comune di Locate di Triulzi si impegna sin da ora a mettere a disposizione le aree libere da vincoli e con la pronta cantierabilità, per la realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma indicato nei progetti esecutivi.

Il presente Accordo, fatta salva la dichiarata messa a disposizione delle aree di intervento da parte dei conduttori agricoli, non comporta specifici obblighi riguardanti il rinnovo dei contratti di affittanza agraria in essere.

ARTICOLO 4 “Impegni particolari”

Le Parti concorderanno modalità e tempi di comunicazione ed informazione relativamente alle attività in corso ed eventuali eventi o iniziative pubbliche.

ARTICOLO 5 “Norme finali”

Il presente Accordo ha durata fino alla conclusione di tutte le attività previste;

La definizione di eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo è deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano;

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente Atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali delle Parti Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate;

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Parco Agricolo Sud Milano, Ente Gestore Città Metropolitana di Milano

Comune di Locate di Triulzi

SCHEDA 3a		“Laghetto della Decima”	
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI			
Impianto di nuove formazioni vegetali			
Interventi:			
A) Forestazione di nuove aree e/o incremento della naturalità di un contesto già qualificato;			
C) Rigoverno e miglioramento dei boschi esistenti;			
Azioni:			
- Realizzazione di boschi (planiziale igrofilo)			
- Eliminazione di essenze arboreo-arbustive esotiche e loro sostituzione con specie autoctone.			
Riferimenti catastali			
COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	PROPRIETA'
Pieve Emanuele	10	1	Comune di Milano* * Locazione dell'area a favore del Comune di Locate di Triulzi (Atto P.G. n. 968195/2010)

Scheda 3a - Foto aerea dell'ambito d'intervento



Scheda 3a - Documentazione fotografica:

